

**Art. 609-bis.
Violenza sessuale.**

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Vedi:

- Simone Marani, [Visita due donne spacciandosi per ginecologo: è violenza sessuale](#), Cass. Penale, sez. III, sentenza 14 maggio 2013, n. 20754.
 - Simone Marani, [Prescrive al telefono atti di autoerotismo: è violenza sessuale](#), Cass. Penale, sez. III, sentenza 3 maggio 2013, n. 19102.
 - Michele Iaselli, [Violenza sessuale configurabile anche via chat](#), Cass. Penale, sez. III, sentenza 2 maggio 2013, n. 19033.
-